COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo; ed agli appartenenti alle forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano e presso gli Uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale. (1940);

LUZZATTO ed altri: Insegnamento delle lingue italiana e tedesca e premi di bilinguità per i dipendenti pubblici della provincia di Bolzano. (1769) . . 135

PRESIDENTE 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145

BOZZI, *Relatore* 136, 138, 140, 142, 143, 144, 145

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. . . 137, 138, 141, 143, 144, 145

EBNER 137, 138, 140, 142, 143, 144

NANNUZZI 138, 144, 145

BERLOFFA 139, 141, 145

PICCOLI 143

CAPRARA 145

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Istituzione di una quarta Sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei Conti. (1748) . 145

PRESIDENTE 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153

PAG.

COSSIGA, *Relatore* . 145, 148, 149, 150, 151

TOZZI CONDIVI, *Sottosegreiarto di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* 148, 149, 152

NANNUZZI 148, 149, 150, 151, 152

BERLINGUER 149, 150, 152, 153

CAPRARA 151

Votazione segreta:

PRESIDENTE 153

La seduta comincia alle 9,15.

BERRY, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale (1940) e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri: Insegnamento delle lingue italiana e tedesca e premi di bilinguità per i dipendenti pubblici della provincia di Bolzano (1769).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: n. 1940: « Indennità speciale di seconda lin-

gua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale », e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto, Ballardini, Bertoldi, Lucchi, De Pascalis, Ferri: n. 1769: « Insegnamento delle lingue italiana e tedesca e premi di bilinguità per i dipendenti pubblici della provincia di Bolzano ».

Ricordo che sul disegno di legge n. 1940 hanno espresso il relativo parere la IV, la la V, la VII e la VIII Commissione; sulla proposta di legge n. 1769, la V e la VIII Commissione.

Come si ricorderà, per questo provvedimento è stato costituito uno speciale comitato ristretto per la redazione di un testo coordinato. Il Comitato ha portato a termine il mandato ricevuto e il testo viene ora sottoposto all'esame della Commissione.

Poiché è stata conclusa la discussione generale nella precedente seduta, penso si possa senz'altro procedere all'esame degli articoli del nuovo testo coordinato, dopo aver pregato l'onorevole Relatore di volerne illustrare prima il contenuto.

BOZZI, *Relatore*. Brevemente. Come ha informato l'onorevole Presidente, il Comitato speciale all'uopo costituito, si è riunito due o tre volte per redigere il testo coordinato che è stato ciclostilato e distribuito a tutti gli onorevoli colleghi membri di questa Commissione e che è oggi sottoposto al loro esame e alla loro eventuale approvazione.

Le modifiche apportate in realtà sono di carattere marginale. Il relatore tiene a sottolineare che questo disegno di legge non incide affatto – e non avrebbe potuto d'altra parte essere il contrario – su quella che è la regolamentazione statutaria della regione Trentino-Alto Adige; non vuole neppure intaccare tutto ciò che è disciplinato dalle norme di attuazione dello statuto stesso od altre disposizioni del genere. Può quindi sembrare, sotto un certo profilo, superfluo il primo alinea all'articolo 1, premesso alla prima parte del primo comma del disegno di legge governativo, alinea che suona « Ferme restando le disposizioni dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della lingue italiana e della lingua tedesca ed in materia di ammissione ai pubblici uffici »... Tuttavia, con esso si è inteso evitare qualsiasi dubbio e preoccupazione e far sì che possa essere assunto come criterio di interpretazione di questo provvedimento nel caso di incertezze. Evidentemente il provvedimento mira ad un solo scopo: cercare di diffondere la conoscenza della lingua tedesca proprio per dare attuazione allo statuto regionale, in modo che funzionari, civili e militari, possano, attraverso il possesso di questa lingua, avere rapporti migliori con il gruppo etnico tedesco locale. Questa è, diciamo così, l'ambientazione della disposizione di legge.

Un altro punto che merita attenzione – e ne parleremo più diffusamente in sede di discussione particolare sul problema – è quello che riguarda la facoltà per i comuni di estendere al proprio personale l'indennità prevista per i dipendenti dello Stato. L'articolo 8 del nuovo testo coordinato autorizza infatti i comuni ad adottare norme per la concessione di una indennità bilingue. Evidentemente non si è voluto così ledere il principio dell'autonomia comunale né quanto lo statuto regionale attribuisce alla competenza legislativa provinciale in materia. Si è voluto esprimere soltanto il proposito del legislatore nazionale, di estendere questa indennità anche ai dipendenti dei comuni quando i comuni stessi lo ritengano, nell'esercizio della propria autonomia. Quindi, nessuna ingerenza nella libera potestà dei comuni od altre autorità che nell'Alto Adige hanno poteri o funzioni amministrative. Soltanto una volontà legislativa bene delimitata che spinga i comuni e gli altri enti locali ad estendere l'indennità di bilinguismo, se credono opportuno farlo, ai propri dipendenti.

Le altre modificazioni rispetto al testo governativo e a quello della proposta di legge Luzzatto ed altri sono, come ho già detto prima, del tutto marginali. Riguardano, ad esempio, la composizione delle commissioni preposte all'accertamento della conoscenza della lingua tedesca.

Per quanto riguarda la possibilità di istituire dei corsi viene usata una formula facoltativa. Si sa tuttavia che corsi di questo genere già esistono. Potranno quindi essere utilizzati quelli esistenti, ne potranno essere istituiti altri. Anche tutto questo è rimesso alla determinazione delle autorità locali, secondo una valutazione della situazione locale. Va sottolineato anche che questi corsi in ogni caso sono facoltativi e che pertanto non vi è alcuna forma di obbligo a frequentarli.

Credo di non dover aggiungere altro, riservandomi di intervenire con l'apporto di

maggiori particolari, caso per caso, se necessario, in sede di esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Bozzi e chiedo all'onorevole Sottosegretario di Stato se il Governo è d'accordo con la Commissione nella scelta del testo coordinato, proposto dal Comitato ristretto, come base per l'esame degli articoli.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Il Governo è senz'altro d'accordo.

PRESIDENTE. Chiede di parlare per formulare una proposta di carattere pregiudiziale l'onorevole Ebner. Egli sostituisce in questa seduta l'onorevole Reale del gruppo misto. Ne ha facoltà.

EBNER. Ho ascoltato attentamente la breve esposizione fatta dall'onorevole Relatore, che ha presieduto il comitato ristretto costituito per l'esame approfondito del disegno e della proposta di legge e la conseguente elaborazione di un nuovo testo coordinato, sulla base delle indicazioni che la Commissione ha dato al comitato nelle precedenti sedute. Credo che la sua breve esposizione ad illustrazione del nuovo testo coordinato sia stata molto utile. Essa, tuttavia non mi sembra sufficiente perché la Commissione possa, stamane, procedere all'esame e all'eventuale approvazione *sic et simpliciter* di questo nuovo testo, che richiede, a mio parere, uno studio particolareggiato da parte degli onorevoli commissari affinché essi possano poi con maggiore conoscenza di causa, esaminarlo collegialmente ed, eventualmente, emendarlo prima di approvarlo nei singoli articoli. Chiedo pertanto un breve rinvio della discussione del testo coordinato nel quale sono fusi un disegno di legge governativo ed una proposta di iniziativa parlamentare. E lo chiedo a maggior ragione in quanto, come ha rilevato l'onorevole Bozzi, illustrandolo, nel nuovo testo sono state introdotte anche disposizioni che riguardano la regione, la provincia, enti autonomi, e così via. Anche dal modo in cui viene esposta la cosa, pare sia prevista un'autorizzazione da parte del legislatore nazionale a questi enti autonomi, senza volere, sia pure, in linea di principio, invadere la loro sfera di competenza.

Aggiungo ancora che il testo coordinato è stato accessibile agli onorevoli commissari soltanto all'inizio della seduta. Io personalmente, se mi si concede questa osservazione, ho cercato di averne copia già da ieri, proprio per non dovere, per quanto mi riguarda, chiedere questo breve rinvio. Il che però non esclude, naturalmente, che da parte di altri onorevoli colleghi, i quali non hanno avuto, o non possono aver avuto, la diligenza di procurarsi in tempo utile il testo ciclostilato, s'imponga la necessità di avere almeno il modo di poterlo studiare attentamente. D'altra parte la materia trattata mi pare abbastanza importante per venir meditata e studiata a fondo prima che il provvedimento venga approvato, con piena maturata cognizione di tutti gli emendamenti proposti dal comitato ristretto.

E, se mi è permesso aggiungere un'altra considerazione, dirò che se qualcuno ritiene di non accedere alla mia proposta di rinvio considerando l'urgenza del provvedimento – e su questo posso anche essere io stesso d'accordo – è pur vero che non si tratta di ragione valida per negare il rinvio ove si tenga presente che la legge di attuazione dello statuto speciale, cui ha accennato prima l'onorevole Bozzi, è entrata ormai in vigore da dodici anni e se in tutto questo tempo non è stato varato questo provvedimento, non saranno certo otto giorni di rinvio ad aggravare la situazione. Essi, semmai, saranno utili e quindi ben concessi, in quanto nessuno potrà mai eccepire che è stata fatta una legge senza che da parte dei componenti questa Commissione sia stata sufficientemente studiata!

PRESIDENTE. Se l'onorevole Ebner fosse membro effettivo di questa Commissione saprebbe certamente che questo argomento non è venuto in discussione in questa sede oggi per la prima volta, e che già la volta scorsa lo si sarebbe dovuto trattare in via definitiva. È stato proprio per uno scrupolo del tipo sottolineato dall'onorevole Ebner che si è soprasseduto. Inoltre, quelle che possono essere le modifiche, d'altra parte di minimo rilievo, introdotte col testo del comitato ristretto, sarebbero già state apportate dalla Commissione in sede di approvazione degli articoli.

Poiché comunque, la sua proposta ha una portata di carattere sospensivo, al riguardo sentiremo intanto il pensiero del Governo.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Il Governo si oppone ad un rinvio, non solo per le ragioni, evidentemente, testé sottolineate dall'onorevole Presidente, ma anche per ragioni di fatto. Da parte dell'onorevole Ebner è stato detto che non c'è poi tutta quell'urgenza che sembrerebbe esserci, dopo 12 anni dall'emanazione dello Statuto e relative norme di attuazione, ma non va dimenticato che è già stata approvata ed è entrata in vigore la legge sul bilinguismo per il per-

sonale degli uffici giudiziari e già cominciano a verificarsi le difficoltà di applicazione di questa legge. Il provvedimento che stiamo esaminando potrebbe facilitare la preparazione del personale agevolando d'altra parte i dipendenti pubblici che già conoscono le due lingue, per modo che lo svolgimento degli esami possa svolgersi con una certa regolarità. Per questo il Governo ritiene urgente la approvazione di questo provvedimento legislativo il cui testo peraltro, è conforme a quello originario proposto dal Governo, con piccole modifiche che il Governo stesso senz'altro accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Ebner.

(*Non è approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

Do lettura dell'articolo 1:

« Ferme restando le disposizioni dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della lingua italiana e della lingua tedesca ed in materia di ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'ordine giudiziario e della Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di leva, alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame o ottenuta l'attestazione di cui alla presente legge, è attribuita una indennità speciale di seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennità nelle seguenti misure:

per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali . . . . . L. 25.000

per il personale delle carriere di concetto e equiparato . . . . » 20.000

per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali . . . . . » 15.000

per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, i procaccia postali ed il rimanente personale militare . . » 12.000

Detta indennità, da corrispondersi mensilmente, non è computabile agli effetti dei trattamenti di quiescenza. Cessa per i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo ».

C'era un emendamento dell'onorevole Riz, ma in relazione al testo dei disegno di legge. Io desidererei un chiarimento dall'onorevole Relatore diretto a confermarmi se il nuovo testo assorbe il vecchio. L'emendamento diceva « Sostituire al primo comma dell'articolo 1 le parole « che sappiano correntemente parlare e scrivere la lingua tedesca », con le parole: « che abbiano superato l'esame ». Ma, nel nuovo testo dell'articolo 1 non c'è più questa frase, se non erro. Quindi la formula « che sappiano correntemente parlare... ecc. » non esiste più.

EBNER. L'emendamento presentato dall'onorevole Riz sull'articolo 1 non dev'essere più votato in quanto ci troviamo di fronte ad un nuovo testo.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Riz è praticamente accolto, in quanto il testo coordinato contiene l'espressione « che abbiano superato l'esame o ottenuta l'attestazione di cui alla presente legge... » !

EBNER. Che significa « ...o ottenuta l'attestazione di cui alla presente legge... » ?

BOZZI, *Relatore*. È la stessa formula che proponeva l'onorevole Riz nella prima parte del suo emendamento. Il testo risulta coordinato a quanto è detto all'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge. Non potevamo riferirci soltanto all'esame. Perché, infatti, per alcuni – pochissimi – funzionari nell'ultima parte del comma citato, si richiede l'attestazione della conoscenza della lingua tedesca, previo accertamento del possesso del requisito, da parte delle singole amministrazioni centrali di appartenenza.

NANNUZZI. Forse l'interpretazione può essere troppo generica con questo testo modificato.

PRESIDENTE. Possiamo inserire prima dell'espressione « di cui alla presente legge » il riferimento all'articolo 2.

EBNER. Scusi, onorevole Presidente, se insisto, ma questo è un punto che va chiarito. L'accertamento previsto all'articolo 2 viene attestato in seguito agli esami sostenuti. Ma ora qui si parla di attestazione non soltanto per esame.

BOZZI, *Relatore*. Nel disegno di legge governativo per i capi ufficio era prevista soltanto una dichiarazione da parte delle amministrazioni centrali di appartenenza. Noi viceversa, abbiamo ristretto l'area. Abbiamo individuato soltanto sette funzionari ed a ragion veduta, perché sono in sostanza quelli che dovranno designare i componenti la Commissione e presiederla. Ad esempio, non era concepibile che un funzionario potesse esami-

nare se stesso! D'altra parte, si tratta di persone tutte qualificate e competenti. Abbiamo quindi richiesto la semplice attestazione di conoscenza della lingua tedesca da parte delle amministrazioni centrali; nel disegno di legge non c'era nulla di tutto questo, si richiedeva una « dichiarazione dell'amministrazione centrale », formula alquanto vaga, per la verità, che non ci ha sodisfatto.

BERLOFFA. Forse l'onorevole Ebner può tranquillizzarsi, anche dopo che è stata respinta la sua proposta di un rinvio, se gli diciamo che nell'ambito del comitato ristretto si è fatto un lavoro essenzialmente tecnico e che non ha modificato in nulla il precedente testo, se non avvicinandolo anche, in parte, fra l'altro, agli emendamenti dell'onorevole Riz dei quali si preoccupa. Per quanto riguarda l'articolo 1, infatti, la dizione proposta dal comitato ristretto accetta la proposta sostituzione delle parole: « che sappiano correntemente parlare e scrivere la lingua tedesca », con le parole: « che abbiano superato l'esame o ottenuta l'attestazione di cui alla presente legge ». E questo viene citato anche all'articolo 2, che ora abbiamo integrato. L'ultima parte soltanto non è stata accolta dell'emendamento Riz: « che siano di madre lingua tedesca ». E questo perché l'indennità in questione è data a quanti conoscono la lingua tedesca e non già a chi sia di madre lingua tedesca. L'indennità è diretta a promuovere la conoscenza della lingua tedesca, non è assegnata per altro titolo. Non si può certo attribuire una indennità solo per il fatto che i funzionari sono di madre lingua tedesca. Questa è stata l'ultima parte proposta, nel suo emendamento, dall'onorevole Riz all'articolo 1 che non è stata accolta in questi termini, e per le ragioni che ho esposto.

Sempre a proposito dell'articolo 1 desidero dire che il comitato ristretto ha preso in considerazione proprio in questa sede, all'inizio della legge, per togliere qualsiasi dubbio, l'articolo 7-*bis* proposto dall'onorevole Riz, onde escludere *a priori* che con questa legge si intenda modificare le norme vigenti per l'uso della lingua tedesca nella amministrazione statale e provinciale di Bolzano, ed evitare che in qualsiasi modo essa modifichi eventuali particolari norme per il ridimensionamento, direi, della presenza dei cittadini dei due gruppi nell'ambito dell'amministrazione, emanate prima d'ora. Quel « Ferme restando le disposizioni dello Statuto speciale, ecc. », toglie a chiunque, ai legislatori come ai funzionari che applicheranno questa legge, e quindi, io credo, anche all'onorevole Ebner e a quanti egli qui degnamente rappresenta, il dubbio che l'attuale provvedimento voglia incidere sulla disciplina per l'uso della lingua tedesca e nell'assunzione, in certo senso, dei dipendenti; che esso, cioè, non sia ispirato alla più completa equiparazione dei cittadini di lingua tedesca rispetto a quelli di lingue italiana.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Riz al primo comma dell'articolo 1:

« *Dopo le parole*: articolo 2 della presente legge, *aggiungere*: o siano di madre lingua tedesca ».

(*Non è approvato*).

Pongo ora in votazione l'articolo 1 come risulta dal testo coordinato:

« Ferme restando le disposizioni dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della lingua italiana e della lingua tedesca ed in materia di ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario e della Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di leva, alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia di Bolzano o in Uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame o ottenuta l'attestazione di cui all'articolo 2 della presente legge, è attribuita una indennità speciale di seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennità, nelle seguenti misure:

per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali	L.	25.000
per il personale delle carriere di concetto e equiparate .	»	20.000
per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali	L.	15.000
per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, i procaccia postali ed il rimanente personale militare .	»	12.000

Detta indennità, da corrispondersi mensilmente, non è computabile agli effetti dei trattamenti di quiescenza. Cessa per i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« L'accertamento della conoscenza della lingua tedesca è devoluto a commissioni nominate dal Commissario del Governo in Trento, presieduta dallo stesso o da suoi delegati e composte da due docenti di lingua tedesca nelle scuole statali dell'ordine medio, designati dal Provveditore agli studi di Bolzano.

Per i magistrati o altro personale appartenente all'Ordine giudiziario, la Commissione è nominata dal Presidente della Corte di appello di Trento, presieduta dallo stesso o da un magistrato da lui designato, e composta da due docenti secondo quanto fissato dal comma precedente.

Per il personale appartenente alle Forze armate, la Commissione è nominata dal Commissario del Governo in Trento e presieduta da un ufficiale generale o superiore, designato dal competente comandante militare territoriale e composta da due docenti secondo quanto fissato dal primo comma.

La conoscenza della lingua tedesca per il Commissario ed il Vice Commissario del Governo, per il Presidente e per il Procuratore generale della Corte di appello, per il comandante del Corpo di armata di Bolzano, per il Provveditore e il Vice Provveditore agli studi di Bolzano viene attestata, previo accertamento del possesso del requisito, dalle singole amministrazioni centrali di appartenenza ».

Su questo articolo erano stati presentati due emendamenti dell'onorevole Riz, sempre con riferimento al testo del disegno di legge governativo; il primo: « Aggiungere al primo comma dell'articolo 2: « di cui uno di madre lingua tedesca »; il secondo: « Inserire tra il primo ed il secondo comma: « La prova consisterà in un esame scritto ed orale per accertare la perfetta conoscenza della lingua tedesca ».

Prego l'onorevole Relatore di esprimersi sull'emendamento Riz.

BOZZI, *Relatore* Quanto al primo emendamento, vale a dire l'idoneità di chi deve giudicare della perfetta conoscenza della lingua tedesca, la possibilità che si tratti di elementi di madre lingua tedesca permane, nonostante il testo sia cambiato. Il comitato ristretto non ha infatti escluso che la scelta possa cadere su docenti di madre lingua tedesca. Ha avuto però riguardo soltanto alla qualificazione, diciamo così, dei commissari: che siano cioè docenti di lingua tedesca per garantire la perfetta conoscenza da parte loro di questa lingua. Per il resto entra in gioco la discrezionalità da parte di chi deve procedere alla formazione delle commissioni. Non si è voluto quindi porre una norma a carattere restrittivo.

PRESIDENTE. Per il secondo emendamento: « ... per accertare la perfetta conoscenza della lingua tedesca » ? È assorbito dall'articolo 4 ?

BOZZI, *Relatore*. Sì

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Ebner se, dopo i chiarimenti dell'onorevole Relatore, ritiene di insistere facendo propri gli emendamenti dell'onorevole Riz, oppure dobbiamo considerarli ritirati.

EBNER. Vorrei illustrarli brevemente, facendo precedere le mie considerazioni da questa: qui si dice che le commissioni comprendono due docenti di lingua tedesca nelle scuole statali dell'ordine medio. Ora, se non vado errato, l'ordinamento scolastico non prevede più un ordine medio, ma uno primario e uno secondario. Pertanto, per una dizione formale sarebbe più giusto dire « dell'ordine secondario ».

Nell'ordinamento scolastico abbiamo scuole di primo e di secondo grado.

BOZZI, *Relatore*. Questa preoccupazione l'abbiamo avuta veramente anche noi. Al Ministero della pubblica istruzione tuttavia ci dicono che è preferibile questa dizione. Si può sempre, comunque, accertare ulteriormente la cosa.

EBNER. Quanto all'inclusione di un membro nella commissione d'accertamento di madre lingua tedesca, come suggerisce l'emendamento Riz, credo sia il caso di insistere, soprattutto per ragioni pratiche. Noi sappiamo infatti – e l'onorevole Berloffa me ne darà atto – che in passato, abbiamo avuto parecchi esami di concorsi dove era inclusa anche la prova della conoscenza della lingua tedesca e sappiamo anche che questa prova è stata superata da diverse persone – non voglio qui citare nomi, esempi che potrei citare, anche di ottimi elementi, amici miei e suoi, onorevole Berloffa ! – che tuttavia all'atto pratico non conoscono per niente la lingua tedesca, pur avendo ottenuto il punteggio di relativa competenza specifica ! E, se l'uso della lingua tedesca lo si vuole introdurre appunto per l'applicazione effettiva delle disposizioni statutarie, legislative, addirittura del 1945, soprattutto in considerazione del fatto che occorre tener conto dell'esigenza di facilitare i contatti con l'elemento di madre lingua tedesca, io penso che non si dovrebbe in questo provvedimento volutamente ignorare la sua esistenza, ma, al contrario includere

in questa legge questa disposizione: che un membro della commissione debba essere di madre lingua tedesca!

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma burocratica*. In merito alla questione che sta sollevando l'onorevole Ebner mi pare si sia già risposto. Per quanto riguarda l'ordine medio...

PRESIDENTE. In merito a questa questione ho qui la copia testé uscita del nostro Annuario parlamentare, dove si vede che la terminologia attuale del Ministero è: « Direzione generale dell'istruzione media: classica, scientifica e magistrale ».

EBNER. Allora vi sarebbero comprese soltanto le prime tre classi!

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma burocratica*. Comunque sul merito siamo d'accordo. In ogni caso, in sede di coordinamento, con accertamenti maggiori, si può sempre cambiare la dizione.

BERLOFFA. La richiesta che qui viene avanzata, che cioè uno dei tre membri della commissione cui è devoluto l'accertamento della conoscenza della lingua tedesca, sia di madre lingua tedesca viene avanzata, secondo quanto ha detto l'onorevole Ebner, per avere determinate garanzie. A parte, comunque, il fatto che non siamo in sede di esame di concorso, dove l'attribuzione di un punteggio per l'entità della conoscenza della lingua tedesca, se fatta da una commissione che si può anche ritenere di parte, potrebbe provocare sperequazioni nell'effettivo conteggio di questi punti, qui siamo in sede di attribuzione di indennità. Sappiamo che, da quando il Governo ha proposto questo disegno di legge, sono state molte le categorie – impiegati statali – che avendo dovuto superare per determinati concorsi la prova di tedesco, hanno avanzato la richiesta di non fare questo esame e di ricevere però automaticamente questa prevista indennità di lingua. È stato sempre loro risposto che anche se appartenevano al ruolo insegnante, a questo fine e a questi effetti, debbono ripetere la prova! Se ne ricava allora che nel caso non è quindi questione di punteggio per superare l'uno o l'altro concorrente, ma soltanto di attribuire una idoneità con conseguente indennità pagata dallo Stato ai propri dipendenti e che non sarà conteggiata, come viene precisato, ai fini di quiescenza od altro. E mi sembra pertanto che non si tratti qui di dare una garanzia a un gruppo o all'altro. Quello tedesco avrà la garanzia che la prova richiesta potrà soltanto essere superata da quei dipendenti dello Stato che conoscono bene la lingua tedesca, e quello italiano che sarà la serietà della commissione esaminatrice che concederà o meno l'indennità. Quindi non mi pare che vi sia mancanza di garanzia per qualcuno. E del resto mi sembra che lo stesso onorevole Bozzi, relatore, che ha partecipato ai lavori del nostro comitato, non abbia affatto escluso che in effetti dei tre membri di queste commissioni esaminatrici uno possa anche essere, a parità di titoli con gli altri – cittadino italiano, insegnante di scuola statale dell'ordine medio – di madre lingua tedesca!

E, d'altra parte, nell'esercizio delle loro funzioni, per la verità penso che tutti cerchino l'interesse dell'amministrazione e quindi, l'obiettivo, in questo caso, è una perfetta conoscenza della lingua tedesca.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Ebner mantiene la proposta di emendamento al primo comma dell'articolo 2, porrò l'articolo in votazione per divisione del testo.

Pongo in votazione il primo comma fino alle parole: « ...dell'ordine medio ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo delle parole: « di cui uno di madre lingua tedesca ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la restante parte del comma.

(*È approvato*).

Sugli altri tre commi dell'articolo 2 non vi sono emendamenti. Li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

Pongo ora in votazione l'articolo 2 nel suo complesso. Esso è il seguente:

« L'accertamento della conoscenza della lingua tedesca è devoluto a Commissioni nominate dal Commissario del Governo in Trento, presiedute dallo stesso o da suoi delegati e composte di due docenti di lingua tedesca nelle scuole statali dell'ordine medio, designati dal Provveditore agli studi di Bolzano.

Per i magistrati o altro personale appartenente all'Ordine giudiziario, la Commissione è nominata dal presidente della Corte di appello di Trento, ed è presieduta dallo stesso o da un magistrato da lui designato e composta di due docenti, secondo quanto fissato dal comma precedente.

Per il personale appartenente alle Forze armate, la Commissione è nominata dal Commissario del Governo in Trento ed è

presieduta da un ufficiale generale o superiore, designato dal competente Comandante militare territoriale, e composta di due docenti, secondo quanto fissato dal primo comma.

La conoscenza della lingua tedesca per il commissario ed il vice commissario del Governo, per il presidente e per il procuratore Generale della Corte d'appello, per il comandante del Corpo di armata di Bolzano, per il provveditore ed il vice provveditore agli studi di Bolzano viene attestata, previo accertamento del possesso del requisito, dalle singole amministrazioni centrali di appartenenza ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Il personale che ritenga di averne interesse dovrà fare domanda di essere sottoposto ad un esame ed inoltrarla al presidente della Commissione, tramite il proprio capo ufficio.

Il presidente della Commissione, chiusa la sessione degli esami, ne renderà noti i risultati ai capi ufficio di provenienza del personale esaminato, e detti capi ufficio avvieranno le pratiche per l'attribuzione delle competenze previste dalle presenti disposizioni alle rispettive amministrazioni centrali ».

All'articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo pertanto in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« Le prove di esame sono distinte secondo le carriere indicate nell'articolo primo. Esse consistono in due traduzioni, una dal tedesco all'italiano ed una dall'italiano al tedesco.

Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato e non è consentito l'uso del vocabolario. La prova orale consiste in un colloquio su argomenti riflettenti il servizio a cui l'esaminato è preposto.

Per il personale del 4° gruppo indicato nel comma primo dell'articolo 1, è richiesta soltanto una prova orale di traduzione e colloquio.

Per lo svolgimento degli esami si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano i concorsi per l'ammissione nella carriera dello Stato ».

Faccio osservare che nel testo ciclostilato distribuito, mancano alcune parole alla fine del primo comma, e precisamente le parole: « ... e in una prova orale ». La seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Riz all'articolo 2: « l'esame consisterà in una prova scritta e orale per accertare la perfetta conoscenza della lingua tedesca » sopravvive qui con la nuova formula. Che ne pensa l'onorevole Ebner?

EBNER. Manca nel testo del Comitato ristretto l'ultima parte: « ...per accertare la perfetta conoscenza della lingua tedesca » perché il resto mi pare sia rimasto fermo nel nuovo testo dell'articolo 4. Io ritengo quindi che andrebbe soltanto precisato: « per accertare la perfetta conoscenza », per evitare ogni dubbio.

PRESIDENTE. Qual è il dubbio?

EBNER. Una prova di esame che consista nella traduzione di un brano dall'italiano al tedesco e viceversa può dar luogo all'accertamento di una certa conoscenza della lingua mentre usando l'espressione precisa « la perfetta conoscenza » della lingua tedesca significa un'altra cosa. In altre parole, usando questi semplici termini, ci si affida completamente alla discrezione della commissione esaminatrice sull'accertamento, per cui la conoscenza della lingua potrebbe anche essere soltanto superficiale. Altrimenti è preferibile riportarsi al testo originario governativo che parla di dipendenti che « sappiano correttamente parlare e scrivere la lingua tedesca ».

Qualora l'emendamento Riz all'articolo in esame non venisse accolto, vorrei su questo punto presentare io stesso un emendamento corrispondente alla dizione usata nel testo governativo all'articolo 1, per accertare che questi elementi sappiano parlare e scrivere correntemente la lingua tedesca.

BOZZI, *Relatore*. Mi sia permesso di dire che questo è veramente pleonastico in quanto è ovvio che qui lo scopo è quello di avere la dimostrazione della conoscenza della lingua tedesca. Io poi, personalmente, sono contrario a tutti gli aggettivi in quanto diminuiscono anziché rafforzare il concetto. La conoscenza della lingua si ha o non si ha! D'altra parte il Comitato ristretto ha inserito il primo alinea del primo comma dell'articolo 4 che distingue le diverse carriere e che va messo in relazione anche con il penultimo comma dello stesso articolo 4, dove è prevista la sola prova orale, e questo perché si è considerato, appunto, che a seconda della carriera di cui trattasi, l'esame potesse essere diverso. Un usciere, ad esempio, può avere una conoscenza della lingua anche in un certo senso più limitata, ovviamente!

E così pure dicasi per il personale di concetto rispetto alle proprie funzioni. Anche

in relazione a questa differenziazione di funzioni, quindi, d'accordo con l'onorevole Luzzatto, ricordo, si è preferito questa formulazione. Così, per il personale della carriera ausiliaria ed equiparate, operai, giornalieri, e così via, viene richiesta la sola prova orale di traduzione e colloquio. Se noi mettiamo come preambolo di carattere generale « la perfetta conoscenza della lingua tedesca », sarebbe come dire che queste persone debbono saper tradurre... Goethe, Schiller, Heine, ecc. Mentre i contatti con il gruppo etnico di lingua tedesca si possono benissimo intrattenere con la normale conoscenza dell'idioma. Per contro, allorquando si tratta di dirigenti, ad esempio, non si può non richiedere la perfetta conoscenza della lingua.

PRESIDENTE. Quindi lei sarebbe contrario all'emendamento !

BOZZI, *Relatore*. Contrario.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo per divisione.

Un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Riz propone di aggiungere a completamento del comma: « per accertare la perfetta conoscenza della lingua tedesca ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Un emendamento subordinato proposto dall'onorevole Ebner chiede l'introduzione in questo comma del concetto che si desume dal primo comma dell'articolo 1 del testo del disegno di legge governativo e precisamente le parole: « per accertare che il candidato sappia parlare correntemente la lingua tedesca ».

Anche su questa proposta tanto il Governo che il Relatore si sono dichiarati contrari.

Pongo in votazione l'emendamento.

(*Non è approvato*).

Pongo ora in votazione il primo comma nel testo proposto dal Comitato ristretto. Esso è il seguente:

« Le prove di esame sono distinte secondo le carriere indicate nell'articolo primo. Esse consistono in due traduzioni, una dal tedesco all'italiano ed una dall'italiano al tedesco ed in una prova orale ».

(*È approvato*).

Chiede di parlare sul secondo comma l'onorevole Piccoli. Ne ha facoltà.

PICCOLI. Nel comma testé approvato si dice che le prove consistono in due traduzioni, « una dal tedesco all'italiano ed una dall'italiano al tedesco... ». In questo secondo comma si dice: « Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato e non è consentito l'uso del vocabolario ». Penso che si dovrebbe completare meglio dicendo: « I brani di lingua tedesca e italiana da tradurre saranno dettati, ecc. ».

PRESIDENTE. Allora dovremmo dire più semplicemente: « I brani da tradurre saranno dettati... » !

EBNER. Sono d'accordo con l'onorevole Presidente. Questa valutazione viene incontro a quanto io prima avevo lamentato. Se per la traduzione in tedesco è consentito l'uso del vocabolario, mi chiedo di quale conoscenza della lingua si tratta !

BOZZI, *Relatore*. Io accoglierei il suggerimento che ci viene dall'onorevole Piccoli. Dire cioè: « I brani da tradurre saranno dettati è non è consentito l'uso del vocabolario ». Mettiamo così tutti su un piano di parità.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Il Governo è favorevole.

EBNER. Io sono favorevole alla precisazione in sé e per sé, ma mi astengo, per un'altra ragione, evidentemente !

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il secondo comma dell'articolo 4 nel testo proposto dal Comitato ristretto, con l'emendamento suggerito dall'onorevole Piccoli, fatto proprio dall'onorevole Relatore e accolto dal Governo.

Il comma risulta essere il seguente:

«I brani da tradurre saranno dettati e non è consentito l'uso del vocabolario. La prova orale consiste in un colloquio su argomenti riflettenti il servizio a cui l'esaminato è preposto ».

(*È approvato*).

Sui successivi due commi non sono stati presentati emendamenti. Li pongo pertanto in votazione nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(*Sono approvati*).

L'articolo 4 risulta essere pertanto il seguente:

« Le prove di esame sono distinte secondo le carriere indicate nell'articolo primo. Esse consistono in due traduzioni, una dal tedesco all'italiano ed una dall'italiano al tedesco, ed in una prova orale.

I brani da tradurre saranno dettati; non è consentito l'uso del vocabolario. La prova orale consiste in un colloquio su argomenti riflettenti il servizio a cui l'esaminato è preposto.

Per il personale del quarto gruppo indicato nel primo comma dell'articolo 1, è richiesta soltanto una prova orale di traduzione e colloquio.

Per lo svolgimento degli esami si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano i concorsi per l'ammissione nella carriera dello Stato ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 5, 6 e 7 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 5.

L'attribuzione della indennità, istituita con la presente legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il personale interessato abbia superato le prove di esame, ovvero ottenuta l'attestazione di cui al precedente articolo 2.

(*È approvato*).

ART. 6.

Ai componenti delle Commissioni da istituire ai sensi dell'articolo 2 della presente legge è corrisposto il trattamento previsto dagli articoli 4 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

(*È approvato*).

ART. 7.

Possono essere istituiti, con provvedimento del Commissario del Governo in Trento d'intesa col provveditore agli studi della provincia di Bolzano o di Trento, ed approvato dal Ministro del tesoro, corsi facoltativi di lingua tedesca per il personale previsto dall'articolo 1.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Esso è il seguente:

« I comuni della provincia di Bolzano possono, mediante deliberazione approvata dal competente organo, estendere al proprio personale l'indennità di bilinguismo di cui alla presente legge.

Pari facoltà possono esercitare gli Enti e gli Istituti di diritto pubblico operanti nella provincia di Bolzano, mediante deliberazione dei competenti organi, da approvare con decreto del Ministro cui sia affidata la vigilanza, di concerto col Ministro del Tesoro ».

EBNER. Sono contrario a questo articolo 8 perché, o i comuni é gli enti ed istituti di diritto pubblico operanti nella provincia di Bolzano hanno in sé e per sé questo potere, ed allora è semplicemente superfluo dirlo in questo articolo, ovvero non lo hanno ed allora sarebbe più giusto che dalla dizione apparisse chiaro che l'indennità di cui trattasi compete solamente ed esclusivamente agli impiegati e funzionari dello Stato e non di questi enti ed istituti. Così formulato l'articolo sembra introdotto *ad abundantiam*.

PRESIDENTE. Quindi lei propone in sostanza la soppressione dell'articolo 8 ?

EBNER. Sì.

BOZZI, *Relatore*. Come dice l'onorevole Ebner, è una formulazione *ad abundantiam*. Ma, è tuttavia una *abundantiam* che... anche essa è destinata a servire. Quindi sono contrario alla soppressione dell'articolo.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Il Governo è per il mantenimento dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Ebner: « Sopprimere l'articolo 8 ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo proposto dal Comitato ristretto, di cui ho dato già lettura.

(*È approvato*).

Passiamo al successivo articolo 9. È il seguente:

« La presente legge avrà applicazione dopo due mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Io emenderei, dicendo: « La presente legge entra in vigore due mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

BOZZI, *Relatore*. D'accordo.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. D'accordo.

NANNUZZI. Quante sessioni di esami si possono tenere ? Originariamente i mesi erano sei; il Comitato ristretto li ha ridotti a due !

BOZZI, *Relatore*. Entrerà in vigore quando è possibile.

NANNUZZI. Nel testo non vengono precisate quante e quali sessioni di esami sono previste.

BOZZI, *Relatore*. Riflettendoci, toglierei il riferimento ai « due mesi ».

NANNUZZI. Comunque, non è precisato quando e quante sessioni di esame; soltanto è precisata una cosa: l'attestazione !

CAPRARA. Ma, poi, tutto il resto deve essere avviato alle competenti amministrazioni centrali. Altro che due mesi !

BOZZI, *Relatore*. La legge entra in vigore dopo la normale *vacatio legis*. Io, comunque, sopprimerei l'inciso relativo ai due mesi.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Mi rimetto alla Commissione.

NANNUZZI. Sia almeno precisato che entro questi due mesi si indicono le sessioni di esame !

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore propone la soppressione dell'articolo 9. Il Governo si rimette alla Commissione. Pongo pertanto in votazione la proposta soppressiva.

(*È approvata*).

Passiamo al successivo articolo 10 che, se approvato, diventa l'articolo 9 della legge. È il seguente.

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni, si farà fronte a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 388 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

BERLOFFA. Colgo l'occasione della votazione su questo ultimo articolo della legge per una breve dichiarazione di voto sul provvedimento nel suo complesso. Devo dire che il gruppo ed i commissari della Democrazia cristiana approvano questo provvedimento con totale adesione allo spirito in base al quale il Governo ha deliberato il provvedimento stesso. Per noi il requisito della conoscenza della seconda lingua è da considerarsi produttivo in quanto permette agli allogeni di queste zone del nostro Paese di usare la loro lingua materna anche nei rapporti con l'amministrazione locale. La conoscenza della lingua tedesca da parte di funzionari e impiegati delle varie branche, secondo la valutazione del Governo, e quindi anche la nostra, ha rilievo anche ai fini di una più efficiente ed efficace presenza dei dipendenti dello Stato fra le popolazioni di madre lingua tedesca. Appunto perché queste ultime si sentano più comprese, appunto perché i rapporti tra Stato democratico e popolazioni diventino più diretti, appunto perché sia nel caso dei diritti sia in quello dei doveri, questi rapporti avvengano, sulla base della legge, tramite persone in grado di intrattenere questi rapporti nel modo più opportuno per i singoli e per la collettività. Dopo che il Governo, nel rispetto delle norme statutarie, e pertanto degli accordi, aveva tentato di adeguare i propri uffici e di portarli nella condizione di corrispondere in lingua tedesca attraverso diverse strade, e questo è stato possibile solo in parte per la limitatezza del personale che conoscesse le due lingue, per cui si riscontrano posti vacanti in vari uffici nella provincia di Bolzano e vari concorsi che sono stati a suo tempo banditi hanno visto posti riservati per persone che conoscessero la seconda lingua; dopo aver tentato di valorizzare al massimo tutti i dipendenti in possesso di questo particolare requisito, il Governo non ha cioè modo di definire i propri doveri in applicazione delle norme per la prospettata situazione ed ha pertanto creduto opportuno di proporre questa indennità, che può essere un mezzo, un aiuto per molti funzionari, per modo che lentamente, nella provincia di Bolzano, da parte dei cittadini dei due gruppi linguistici, nell'ambito e per il tramite della amministrazione pubblica, si sia in grado di corrispondere nelle due lingue.

Non è quindi con intenzione di sopraffazione verso qualcuno, non è con l'intenzione di escludere dall'amministrazione statale concittadini del gruppo di lingua tedesca. Tutta materia, questa, che sarà vista in sede separata. È soltanto con la volontà di stabilire sempre più un clima nel quale anche la conoscenza delle due lingue faciliti la reciproca comprensione e la comune fiducia di cittadini di due diverse lingue !

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 che, qualora approvato, diventerà articolo 9.

(*È approvato*).

Il disegno di legge, nel testo approvato, sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di una quarta Sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti (1748).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1748: « Istituzione di una quarta Sezione

speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti ».

Sul provvedimento vi è il parere della II e della V Commissione.

Come si ricorderà, nella precedente seduta dedicata a questa materia è stata chiusa la discussione generale e rinviato il seguito dell'esame del disegno di legge per la replica dell'onorevole Relatore e del Governo. Prego quindi l'onorevole Cossiga di voler riferire alla Commissione.

COSSIGA, *Relatore*. Dalla discussione generale esaurita nella precedente riunione, credo sia emersa un'opinione largamente condivisa in seno alla Commissione, se non addirittura unanime, e che in fondo, conferma anche il rilievo che la Commissione stessa aveva già fatto la prima volta che questo disegno di legge venne sottoposto al suo esame, che cioè si tratta di un disegno di legge *cocktail*, dove ci sono disposizioni di varia natura e aventi scopi diversi.

Posso benissimo comprendere gli scopi di carattere pratico che hanno spinto coloro che hanno predisposto il disegno di legge; dato che si faceva un provvedimento riguardante la Corte dei conti si intendeva apportare una disciplina quanto più completa possibile alla materia. In realtà, i problemi che da questo disegno di legge vengono trattati e quelli che sono stati sollevati qui, anche con la presentazione di numerosi emendamenti, sono tali per cui io ritengo che essi non possono essere risolti con un disegno di legge di questa natura.

Quando noi andiamo ad esaminarli ci rendiamo conto infatti della loro vastità e complessità. Quando, ad esempio, esaminiamo – come è stato fatto rilevare – il problema dei compiti cui è chiamata la Corte dei conti, la sua posizione nei confronti e del Governo e del Parlamento, ci accorgiamo subito che la questione deve essere necessariamente oggetto di meditata attenzione, di un meditato esame, anche ai fini della necessità di adeguarne l'attuale struttura alla Costituzione.

Quindi, in realtà, da un punto di vista generale, non vi è dubbio che questo disegno di legge avrebbe dovuto essere oggetto non tanto di un esame da parte di questa Commissione in sede legislativa, quanto piuttosto oggetto di esame da parte di essa in sede referente, permettendo al Governo di proporre altresì tutte quelle modifiche e misure che servano ad eliminare alcuni inconvenienti riscontrabili nel mancato o inadeguato funzionamento, e quindi la non perfetta funzionalità rilevata nella Corte dei conti; modifiche e misure che garantiscano quindi che il compito di quest'ultima consiste nell'essere un po' la *longa manus* del Parlamento!

Tuttavia è anche vero che in questo disegno di legge sono state introdotte norme che hanno un reale carattere di urgenza e che tendono a sanare determinate situazioni già esistenti o soddisfare bisogni di carattere di emergenza, come ad esempio quelli delle pensioni di guerra. Per cui la mia proposta – faccio subito rilevare che io parlo qui a titolo personale; d'altra parte, si tratta di materia in gran parte strettamente tecnica! – sarebbe che noi dovremmo operare uno stralcio. Mi risulta che dal punto di vista regolamentare è possibile operare lo stralcio attraverso la sospensiva per alcuni articoli. Potremmo soprassedere così su alcune parti del disegno di legge in esame e cioè su quelle che più specificamente riguardano la posizione della Corte dei conti, in relazione anche al dettato dell'articolo 100 della Costituzione. Per contro, a mio avviso, dovremmo invece procedere alle deliberazioni necessarie in ordine a quegli articoli del disegno di legge mediante i quali si mira a sanare una situazione esistente o si vogliono soddisfare esigenze di corretta funzionalità in settori molto delicati, come ad esempio quello delle pensioni di guerra.

Pertanto e per questi motivi la mia proposta alla Commissione è di sospendere l'esame degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 del disegno di legge. Riterrei che potremmo, invece, continuare l'esame, discutere e, se del caso, approvare, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, nonché le modifiche ritenute opportune delle tabelle previste dagli articoli 15 e 16.

È opportuno spiegare, analiticamente, le ragioni della sospensiva.

L'articolo 1 è l'articolo destinato a fornire lo strumento col quale si vogliono soddisfare interessi di concreta funzionalità in una materia delicata quale è quella della Corte dei conti. A questo articolo sono stati proposti emendamenti. Uno è dell'onorevole Berlinguer che chiede l'ulteriore aumento di due sezioni, un altro dell'onorevole Caprara che chiede altre 4 sezioni. Su questa richiesta di aumento delle sezioni il Relatore non può esprimere un proprio giudizio, anche perché si tratta di una questione riflettente esigenze interne proprie della Corte dei conti, di funzionamento, burocratiche, che pone, per altro, un problema di copertura della spesa. Per cui io pregherei l'onorevole Sottosegretario di

Stato per la riforma della pubblica amministrazione di voler dire qual è l'opinione del Governo in proposito. Rilevo intanto che ove noi dovessimo aumentare il numero delle sezioni oltre quanto è previsto all'articolo 1, sarà necessario sentire il parere della competente Commissione Bilancio; a questo proposito ritengo sia forse opportuno che ci si metta d'accordo preventivamente sul numero delle sezioni, in modo che non si debba poi rifare la discussione a seguito di altri emendamenti una volta che la Commissione Bilancio abbia dato il suo parere.

L'articolo 2 viene a sanare una situazione di disagio che esiste attualmente all'interno della Corte dei conti e in cui la II Sezione (Sezione speciale per il contenzioso contabile), ha ormai smobilitato portando a termine il lavoro arretrato, mentre la Sezione normale si trova sovraccaricata. Si tratta quindi di sopprimere la Sezione speciale per il contenzioso contabile, sostituirla con una seconda Sezione giurisdizionale per fare in modo di normalizzare la situazione tra le due sezioni.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 non fanno altro che dare una sistemazione nominale nella loro grande maggioranza a degli organi già esistenti.

Ricordo a questo proposito che furono a suo tempo istituiti uffici distaccati presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, per rendere possibile il riscontro immediato degli atti emanati, ordini di spesa, ecc., di settore. Successivamente, con l'attuarsi in misura sempre crescente del decentramento amministrativo e quindi con il potere dato agli organi decentrati dello Stato di emettere direttamente ordini di spesa, mandati di pagamento e addirittura atti definitivi, decreti, e così via, questi uffici distaccati che prima erano soltanto collegati alle opere pubbliche, hanno visto accrescere il proprio lavoro.

Con questo disegno di legge non si vuole modificare la competenza di questi uffici, si vuole soltanto dare un ordinamento, diciamo, meno fittizio, meno falso – perché, infatti, questi uffici si chiamano anche « Uffici distaccati » della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, mentre, invece, fanno in realtà di tutto! - e si dettano norme per renderne più efficace l'attività in queste forme di controllo.

Con l'articolo 5 si è inteso soddisfare anche un'altra esigenza: quella del controllo sul Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste. Com'è noto, vi è un organo dello Stato che provvede all'amministrazione del territorio di Trieste. È dotato di vasti poteri ed è anche il gestore locale. Si ritiene opportuno che l'attività di questo organo amministrativo e di questa gestione venga sottoposta ad un controllo di carattere locale da parte della Corte dei conti mediante l'istituzione con sede in Trieste di una delegazione regionale della Corte dei conti.

Così come, per quanto attiene agli uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche e presso il Magistrato alle acque, che assumono la denominazione di delegazioni regionali della Corte dei conti, per il Provveditorato regionale alle opere pubbliche esisteva finora per il Lazio, invece, un apposito ufficio presso il Ministero dei lavori pubblici, la Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici. Si chiamerà: Delegazione regionale della Corte dei conti per il Lazio.

Per quanto concerne l'articolo 8 premetto che presenterò un emendamento.

L'articolo 8 nella formulazione del disegno di legge ha suscitato molte perplessità, anche perché male si armonizza con quella che è la disciplina generale dei dipendenti dello Stato, ed anche con quelle che sono le norme legislative in materia di rapporti di lavoro. Per cui, trattandosi di personale ausiliario di una magistratura, sembra opportuno adottare la stessa norma proposta e che è stata a suo tempo approvata per la magistratura ordinaria. Presso quest'ultima è stato istituito un ruolo e non si vede pertanto il motivo per cui si debba ricorrere a questa formula prevista nel testo del disegno di legge anziché adottare una norma di quella natura.

Entro questi termini io credo che si possano tranquillamente approvare di questo disegno di legge le parti più urgenti, mentre si possono lasciare all'ordine del giorno della Commissione il problema del personale della Corte dei conti e tutti gli altri problemi, compreso quello sollevato dall'onorevole Caprara, invitando il Governo se del caso a riprendere in esame l'intera materia della Corte dei conti al fine di una armonizzazione con il dettato costituzionale della disciplina del personale di questa Corte con quella della magistratura ordinaria e al fine, anche, di far sì, che il Parlamento abbia vieppiù il diritto di ingerenza e di collegamento nei riguardi dell'attività della Corte stessa.

Per cui la mia proposta è di sospensiva per i punti già indicati e discussione degli altri con riserva di presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Per quel che si riferisce alla quistione regolamentare che nasce dalla

proposta dell'onorevole Cossiga ho ritenuto già da ieri di dover fare qualche indagine sulla possibilità della cosa ed ho potuto così accertare che più di una volta si è proceduto in questo modo. Si tratta di una procedura piuttosto particolare, un misto di sospensiva e di stralcio, nel senso che le disposizioni su cui si adotta una sospensiva vengono stralciate dal progetto di legge e diventano poi un progetto *bis*, a se stante. Un esempio, si è avuto a proposito della legge sulla cinematografia con il disegno di legge n. 1578-*bis*. Il che significa, in altre parole, che ove noi si acceda alla proposta dell'onorevole Relatore, noi oggi discuteremo su quei certi determinati articoli, mentre gli altri restano per così dire in carico alla nostra Commissione come un disegno di legge a se stante che potremmo poi in un certo momento porre all'ordine del giorno ed esaminare a parte, per tutte le questioni relative alla materia di cui trattano gli articoli oggi non esaminati.

COSSIGA, *Relatore*. In ordine alla mia proposta vorrei dare lettura dell'ordine del giorno che l'accompagna e che è stato sottoscritto anche dai colleghi onorevoli Berry e Martino Edoardo. È il seguente:

« La Commissione, nell'esaminare il disegno di legge " Istituzione di una quarta Sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti " (1748), rilevato che ai fini di un pieno assolvimento da parte della Corte dei conti, dei compiti ad essa attribuiti dalla Costituzione, si rende necessario un nuovo ordinamento della sua struttura e delle sue funzioni, invita il Governo a predisporre ed a presentare sollecitamente un disegno di legge che, in particolare: 1°) realizzi nelle forme più efficaci il diretto collegamento tra i due rami del Parlamento e la Corte dei conti al fine della piena attuazione del controllo sulla legittimità degli atti del Governo e sulla gestione del bilancio dello Stato nonché sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; 2°) assicuri l'indipendenza della Corte dei conti e dei suoi componenti di fronte al Governo; 3°) armonizzi lo stato giuridico ed il trattamento economico dei magistrati della Corte dei conti a quello delle altre magistrature ordinaria ed amministrative; 4°) riformi la procedura dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti secondo criteri di semplicità e di uniformità ai principî generali dell'ordinamento processuale italiano; 5°) provveda alla modernizzazione, anche tecnica, delle procedure di controllo; 6°) adegui l'esercizio del controllo alle esigenze del decentramento amministrativo ».

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Ho ascoltato con interesse nella precedente seduta i vari interventi e, oggi, la replica dell'onorevole Relatore. Ritengo, per brevità, di non dover entrare nel merito delle diverse obiezioni che sono state fatte in relazione ai vari articoli e, in generale, a tutto il disegno di legge. Non condivido tutti i rilievi e tutte le osservazioni che sono state fatte. Credo però che la proposta formulata dall'onorevole Cossiga sia di ordine concreto e pratico. Egli ha detto in sostanza: la grande perplessità della maggioranza della Commissione concerne la sproporzione evidente tra quanto indica il titolo e quello che è contenuto, invece, nel testo. Occorre provvedere con urgenza in certi casi, in altri no.

Urgenza vi è, ad esempio, per le pensioni di guerra; ed abbiamo in proposito i due emendamenti Berlinguer. Vi è urgenza per far sì che gli uffici distaccati della Corte dei conti funzionino bene e presto, presso le regioni; funzionino bene quelli già esistenti e altri vengano creati, come a Trieste. Vi è necessità di far sì che ai servizi di copia vengano addetti dattilografi, dando la possibilità agli impiegati medî di svolgere altre più importanti mansioni. Fino all'articolo 8 siamo, mi pare, tutti quanti d'accordo. Quanto all'articolo 9 il problema diventa oltretutto di copertura.

Pertanto il Governo dichiara di accettare la proposta dell'onorevole Relatore, come pure l'emendamento eventuale all'articolo 8 che egli ha prospettato, fra l'altro coincidente, mi sembra, con quello suggerito dall'onorevole Nannuzzi. Il Governo si rimette peraltro alla Commissione per quanto riguarda la sospensiva proposta dal Relatore circa gli altri articoli.

PRESIDENTE. Chiusa la discussione generale nella precedente seduta e sentita la replica dell'onorevole Relatore ed il punto di vista del Governo, la Commissione, direi, si trova davanti ad una proposta concernente l'ordine dei lavori. Su questa proposta sentiamo il parere degli onorevoli commissari.

NANNUZZI. Se ho ben capito, l'onorevole Relatore si è rimesso all'onorevole rappresentante del Governo in merito alla questione di cui all'articolo 1 !

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministra-*

zione. Esatto! Ora, il Governo si trova in questa situazione. Voi sapete che c'è stato un parere della Commissione Bilancio che ha accettato fino a quel certo limite previsto dal disegno di legge la proposta di aumento dei magistrati della Corte dei conti. Di fronte alla proposta dell'onorevole Berlinguer io già dissi la volta scorsa: quanti sono i funzionari che dovrebbero essere preposti alle nuove sezioni? Perché, se accediamo alla proposta Berlinguer dobbiamo provvedere ad aumentare la relativa tabella dell'organico di 11 elementi di cui 4 referendari almeno. In questo caso sarebbe coperta la relativa spesa e perciò il problema risolvibile. Ma nell'altra proposta di costituire cinque o dieci sezioni, il Governo non può non riservarsi, almeno, di attendere che si esprima la Commissione Bilancio.

NANNUZZI. Allora il Governo, se ho capito bene è disposto ad accogliere la proposta di istituzione di due nuove sezioni: la quarta e la quinta, con conseguenti modifiche degli organici, con riguardo anche al personale di concetto?

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Sono stati stabiliti 33 posti temporaneamente aggiunti al ruolo organico dei magistrati della Corte con quanto proposto nel disegno di legge. Ora, se ne aggiungerebbero altri 11, sarebbero 44! Si aumenterebbe di una sola sezione. Il Governo, insomma, accetterebbe i due emendamenti Berlinguer, aggiungendo al primo di essi la necessità di coprire l'emendamento con altri 11 posti. Questa affermazione non è dovuta a mia personale impressione, poiché ho chiesto spiegazioni ai competenti uffici.

NANNUZZI. Se per l'aumento di una sola sezione sono necessari 2 presidenti, 9 consiglieri, 9 vice procuratori generali e 13 referendari, non si capisce bene perché mai, per l'istituzione di una quinta sezione il numero si riduca così sensibilmente!

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Credo che tutto questo si riferisca non tanto alla creazione in sé e per sé di una nuova sezione, quanto piuttosto all'aumento di personale per dare la possibilità di sostituzioni alle altre sezioni.

PRESIDENTE. Mi sembra si renda necessario riportare la discussione nel suo alveo che era quello relativo all'eventuale votazione della sospensiva. Infatti ci si è avviati su un'altra strada. Dovremmo limitare il nostro esame a questa proposta di stralcio. Quando avremo eventualmente acceduto a questa tesi suggerita dall'onorevole Relatore, vedremo se un determinato articolo deve essere formulato in un certo modo o in un altro.

BERLINGUER. Ringrazio l'onorevole rappresentante del Governo per la sua dichiarazione circa le mie proposte. E, proprio in riferimento alla proposta di una sospensiva avanzata dall'onorevole Relatore, è necessario che io aggiunga qui altre considerazioni. Mi ero associato alla proposta, più ampia, circa l'aumento delle sezioni, formulata dal collega onorevole Caprara, senonché mi rendo conto delle difficoltà e ritengo che si possa accettare quella fatta oggi dal Governo, che è poi quella mia originaria.

Sulla sospensiva vorrei dire questo: forse la Commissione ricorderà in quali termini si era impostato il problema, ritenendolo prevalente e urgente, problema posto dall'articolo 1, aumento cioè delle sezioni. Anche gli altri problemi correlativi vanno però risolti; uno di questi e tra i minori e che sarà facile a risolvere, perché non comporta impegni maggiori, è quello del distacco di parte del Consiglio medico-legale. Avevo fatto anche rilevare però che il sistema più utile per smaltire l'immenso lavoro arretrato sarebbe stato quello di investire delle funzioni di magistrato anche i vicereferendari. Mi risulta che investendo le sezioni regionali di una attività in tema di pensioni di guerra, e forse anche di altre, ci troviamo di fronte a questa situazione. In Sicilia ci sono due sezioni, in Sardegna c'è una delegazione con due magistrati e un vice referendario. Per il solo controllo nel Trentino-Alto Adige la situazione è la stessa. Altrove praticamente non esistono delegazioni. Bisognerà tener conto di questo. Perché, istituire altre delegazioni secondo la proposta presentata dall'onorevole Relatore implicherà il tempo, non breve, di riordinamento e non sarà possibile trovare il personale idoneo.

COSSIGA, *Relatore*. Si muta solo il nome dell'ufficio!

PRESIDENTE. Non cambia niente! Oggi questi uffici funzionano con l'etichetta di Uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati alle opere pubbliche, però si occupano di agricoltura, opere d'arte, finanza, tutte competenze successive!

BERLINGUER. Il problema riguarda il personale che è assolutamente insufficiente oggi.

PRESIDENTE. Non è esattamente così, onorevole Berlinguer! Lei considera il problema sotto l'aspetto della questione delle de-

legazioni che hanno funzioni giurisdizionali in certe regioni a statuto speciale; queste ultime restano però quali sono ora e nessuno le tocca. Nelle altre Regioni a statuto ordinario, per così dire, ci sono degli organi che esercitano funzioni puramente di controllo. Questi ultimi continuano a svolgere le loro funzioni di controllo, soltanto si impone loro la etichetta per cui si chiamano « delegazioni ». Questo è il problema. Non si tratta di giurisdizione contabile od altro, le delegazioni continueranno a provvedere alle medesime funzioni: così come hanno fatto fino ad oggi, senza difficoltà alcuna, possono continuare a farlo.

BERLINGUER. Comunque, proprio in ordine allo stralcio proposto, io ritengo si possa anche procedere all'esame di urgenza dell'articolo 10, modificandolo. Vale a dire io inserirei fra le questioni da esaminare subito quella che riguarda da vicino i vice referendari. Perché, come ho già avuto occasione di dire nel mio primo intervento, il fatto che i vice referendari possano esercitare funzioni di sostituto procuratore generale della Corte dei conti aumenta la resa nell'espletamento del lavoro. Oggi, ci troviamo in questa situazione: il lavoro viene fatto due volte, prima formulato da uno di questi vice referendari, e poi sottoposto al parere di colui che è giurisdizionalmente investito ! È il caso di snellire.

COSSIGA, *Relatore*. È così sulla base delle informazioni, inesattamente fornite dai vice referendari; perché c'è una legge che attribuisce loro il diritto di sedere nel collegio come referendari.

BERLINGUER. D'accordo, esiste questa legge, essa però non è applicata !

PRESIDENTE. Onorevole Berlinguer, la pregherei di essere comprensivo dell'esigenza della procedura ! Vorrei si decidesse su questo punto: vogliamo fare lo stralcio nelle forme che si è detto o no ? Nulla impedisce poi che questa materia venga trattata in sede di discussione sugli articoli. In quel caso si potranno far valere gli emendamenti, anche sulle attribuzioni di funzioni ai vice referendari. Il punto da lei sollevato è una questione di merito che può benissimo inserire, se crede, in uno degli otto articoli quando li esamineremo. Mi sembra quindi che lei sia favorevole alla sospensiva in quei determinati limiti suggeriti dall'onorevole Relatore e accolti dal Governo, salvo poi vedere il contenuto degli articoli da esaminare, non è cos ?

BERLINGUER. È così.

NANNUZZI. Onorevole Presidente, per quanto riguarda questa proposta di sospensiva ella sa che già nella precedente seduta il collega onorevole Caprara ed io ne abbiamo avanzata un'altra, diversa da quella dell'onorevole Relatore. E la motivazione che era stata da noi portata per sostenere la proposta cercava di giustificare e spiegare la sospensiva stessa con la necessità di affrontare i problemi di funzionamento, e di miglioramento del funzionamento, delle sezioni e del complesso dell'apparato della Corte dei conti. Si proponeva di rivedere tutto questo e, contemporaneamente, per rendere effettivo ed efficace l'aumento delle sezioni, puntare su un miglioramento dei servizi interni, in riferimento in modo particolare al personale sia della carriera normale e sia di quella della magistatura. Sempre allo scopo di rendere effettivo l'aumento delle sezioni per le pensioni di guerra e quindi di arrivare ad uno svolgimento più rapido e migliore del lavoro stesso, siamo ancora di questo parere: che, al momento in cui si esaminano la istituzione di una o più sezioni nuove, si debbano contemporaneamente esaminare, se veramente si vuole rendere effettiva ed efficace questa modifica che aumenta le sezioni, anche le questioni riguardanti il personale.

Con la proposta dell'onorevole Relatore, le questioni del personale vengono accantonate. Ci si propone invece, in cambio, di esaminare articoli relativi, si dice, alla denominazione degli uffici distaccati ! Ora, questo comporta anche qualcosa di diverso nella strutturazione. E, in particolare, viene specificato all'articolo 6 che « Al controllo di competenza delle delegazioni regionali è delegato un consigliere », mentre oggi negli uffici distaccati è delegato un referendario !

PRESIDENTE. Vi è però anche la seconda parte dello stesso comma dell'articolo che precisa: « Il Presidente della Corte può, con sua ordinanza, affidare la reggenza della delegazione ad un referendario » !

NANNUZZI. Sì, onorevole Presidente, ma con questo articolo 6 si dà facoltà di nominare un certo numero di consiglieri, perché infatti, il secondo comma dell'articolo stesso contempla, se non sbaglio, la questione del collocamento fuori ruolo. Collocare fuori ruolo, significa liberare dei posti, sia pure per quanto riguarda i soli referendari e quindi determinare la nomina di altri 17 consiglieri che possono essere nominati al centro, in sostituzione di quelli collocati fuori ruolo. È una questione di notevole importanza.

Ora, a noi sembrava non fosse questa la questione principale da esaminare oggi per rendere più spedito il lavoro della Corte dei conti in riferimento alle pensioni di guerra, ma che ci fossero anche altri problemi da esaminare subito. Noi proponiamo di esaminare, ad esempio, il problema della carriera amministrativa, in modo che venga sanata una situazione esistente, di esaminare la possibilità di rendere più efficiente e spedito il lavoro della magistratura, conglobando in un unico ruolo gli organici. Tutto questo può essere certamente discusso. In ogni caso noi riteniamo che la Commissione debba pronunciarsi sulla nostra proposta.

PRESIDENTE. Proposta che come finalità è poi la stessa. La differenza è soltanto nel contenuto. Vale a dire sono i due elenchi degli articoli che cambiano, perché, in sostanza, sull'idea della sospensiva siamo tutti d'accordo.

NANNUZZI. Fermo restando che, qualora la Commissione dovesse decidere per quella dell'onorevole Relatore, da parte nostra ci riserviamo fin d'ora di presentare in un momento successivo, in altra seduta, gli emendamenti necessari sia in riferimento al numero delle sezioni – noi riteniamo insufficiente la proposta di istituire una quinta sezione oltre alla quarta prevista dal Governo ! – sia avuto riguardo alle altre questioni, come quella della nomina dei consiglieri, dei collocati fuori ruolo, e così via.

COSSIGA, *Relatore*. Questioni inerenti ad articoli che non siano fra quelli sospesi !

CAPRARA. Mi pare che esista un dissenso proprio per quanto riguarda le Delegazioni regionali. Vale a dire, noi riteniamo che la questione del decentramento regionale, anche se si tratta di consolidare una forma già esistente, sia materia che riguarda l'ordinamento generale della Corte dei conti. E tanto è ciò vero che lo stesso onorevole Cossiga nel suo ordine del giorno ha messo all'ultimo punto: « adegui l'esercizio del controllo alle esigenze del decentramento amministrativo ».

Quindi, pregiudicare oggi ciò che il Relatore vuole assegnato ad una successiva legge di carattere generale non credo possa essere opportuno.

Esaminiamo quelle parti del disegno di legge che si collegano direttamente alla questione più urgente che è la materia delle pensioni di guerra e, di riflesso anche la questione di un certo aumento di personale e quindi di tabelle, e riserviamo il resto ad una legge generale, ulteriore, di impegno nettamente politico !

PRESIDENTE. Vorrei fare osservare, in rapporto a questo problema delle delegazioni regionali, che ho avuto personali rilievi da parte della Corte dei conti, la quale mi ha incaricato di far presente la particolare difficoltà in cui si trova, proprio in ordine alla situazione a Trieste. Sarebbe altrimenti necessario provvedere con una leggina a parte per Trieste. E ciò – si aggiunge – sarebbe grave.

NANNUZZI. Non si potrebbe istituire un ufficio distaccato a Trieste ? Perché, infatti, già sono in funzione due delegazioni, una a Trento, per la regione Trentino-Alto Adige, ed una a Cagliari, per la regione sarda.

PRESIDENTE. A Trieste non c'è niente; nemmeno quello che c'è oggi a Milano, a Torino, a Genova !

COSSIGA, *Relatore*. Quello che esiste è un particolarissimo ufficio.

CAPRARA. Ma Trieste oggi di che ha bisogno ?

COSSIGA, *Relatore*. Di un ufficio che controlli attraverso atti amministrativi e gestione di bilancio, l'operato del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste e degli organi delle amministrazioni dello Stato aventi sede nello stesso territorio e nelle province di Gorizia e Udine.

CAPRARA. Ma, allora a questo potrebbe provvedere l'articolo 5. Non si comprende bene per cosa dovrebbe entrarci l'articolo 6 !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, chiedo scusa se insisto, ma io ho il dovere di far rispettare la procedura prescritta dal Regolamento, anche perché qualche volta, a torto, sono richiamato alla sua osservanza. Ora, non si può esigere da me questa osservanza e poi pretendere ch'io conceda oltre certi limiti. A proposito, comunico ai colleghi, che l'onorevole Presidente della Camera ha ritenuto perfettamente giusta la mia decisione in ordine all'interpretazione dell'articolo 86 del Regolamento per cui con quella certa votazione fui posto in minoranza a seguito dell'appello proposto sulla mia decisione dagli onorevoli Almirante e Luzzatto.. ! Mi è stato detto che sono troppo sensibile alle richieste della minoranza. Ho risposto che lo sarò sempre fino al limite del possibile ed oltre. Però sia ben chiaro che ho il preciso dovere di far rispettare il Regolamento !

Per quanto attiene alla questione che si pone in questo momento, date le proposte di sospensiva per alcuni articoli, ritengo che si debba procedere in questo modo: confrontando i due elenchi di articoli del disegno

di legge stabilire mediante votazione quelli che si vogliono discutere e quindi eventualmente approvare e quelli, invece, per i quali si decide la sospensiva.

NANNUZZI. Ma, noi avevamo presentata una nostra proposta di sospensiva. Qualora non fosse accolta potrà la Commissione pronunciarsi su quella del Relatore.

PRESIDENTE. Il dissenso comunque comincia all'articolo 2. Perché, infatti, tra la elencazione di articoli degli onorevoli Caprara e Nannuzzi e quella dell'onorevole Cossiga vi è questa differenza: che, mentre quest'ultimo chiede che gli articoli fino all'ottavo vengano trattati, gli onorevoli Caprara e Nannuzzi dicono: fino all'articolo 7 si può stralciare. Quindi da parte degli onorevoli Caprara e Nannuzzi si chiede la sospensiva dell'articolo 2, cui sono contrari Relatore e Governo.

BERLINGUER. Per dichiarazione di voto. Ho fatto poc'anzi una dichiarazione per quanto riguarda la questione del personale. Tengo a precisare ulteriormente che non sono d'accordo con il collega onorevole Nannuzzi, bensì con l'onorevole Relatore, nella questione delle delegazioni in quanto il rafforzamento delle delegazioni regionali, intanto, sveltirà il lavoro; non solo, ma attuerà un principio democratico di decentramento per cui sarà più facile il controllo degli interessati sugli enti che si interessano di pensioni di guerra.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sospensiva degli onorevoli Caprara e Nannuzzi sugli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

(*Non è approvata*).

Sull'opportunità di trattare la materia dell'articolo 8 vi è, al pari dell'articolo 1, accordo.

Per l'articolo 9 vi è contrasto, in quanto è l'onorevole Relatore a chiedere la sospensiva, mentre gli onorevoli Caprara e Nannuzzi chiedono sia incluso tra quelli da trattare.

Pongo pertanto in votazione la proposta di sospensiva dell'onorevole Cossiga.

(*È approvata*).

Per gli articoli 10, 11, 12 e 13 vi è la comune proposta di sospensiva del Relatore e degli onorevoli Caprara e Nannuzzi, che pongo in votazione.

(*È approvata*).

Per l'articolo 14 vi è la proposta di sospensiva del Relatore mentre gli onorevoli Caprara e Nannuzzi propongono di trattarne la materia. Pongo in votazione la proposta di sospensiva.

(*È approvata*).

Sul mantenimento, o meglio per la trattazione degli articoli 15 e 16 vi è accordo.

Egualmente vi è accordo per la sospensiva degli articoli 17 e 18. Ne pongo in votazione la proposta.

(*È approvata*).

Lo svolgimento dell'ordine del giorno dell'onorevole Cossiga è rinviato ad una prossima seduta.

Prima di concludere per oggi i nostri lavori desidero si chiarisca una questione. C'è il problema sollevato dall'onorevole Berlinguer e dagli onorevoli Caprara e Nannuzzi, come pure dall'onorevole Relatore e un po' da tutti, di un eventuale aumento di una sezione oltre la quarta e dei relativi organici. Chiedo: c'è almeno una certa propensione, piuttosto larga, ad un allineamento rispetto al testo governativo? Perché, se tutti fossimo d'accordo nel dire: atteniamoci al testo governativo, non ci sarebbe bisogno d'altro. Se, al contrario, si richiedono alcuni posti in organico in più del previsto evidentemente bisognerà attendere che la Commissione Bilancio si pronunzi sui relativi emendamenti.

NANNUZZI. Noi vorremmo si arrivasse a sette sezioni. L'altra questione riguarda gli organici, perché entrambe le tabelle del disegno governativo corrispondono all'aumento di una sola sezione. E, anche aumentate di due le sezioni come proposto dal Governo è necessario modificare conseguentemente l'organico, ed in misura maggiore di quella indicata dal Governo. Perché è ovvio che se corrisponde un certo aumento per una deve corrispondere un numero maggiore per due sezioni, come sembra che accetti il Governo stesso.

PRESIDENTE. Allora, poiché sembra pacifico che esiste una divergenza nei particolari, ma una convergenza nel dire: qualcosa deve essere fatto, il parere della Commissione Bilancio non può essere evitato.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma burocratica*. Io ho fatto una dichiarazione dicendo di accettare la proposta Berlinguer sul numero delle sezioni in quanto mi era stato detto che la dizione usata dalla Commissione Bilancio nel suo parere sia tale da far dedurre che l'aumento di una sezione potesse rientrare nella copertura indi-

cata dal disegno di legge. Se si va al di là di un'altra sezione è necessario che la Commissione Bilancio esamini più profondamente la questione perché non sembra affatto che la spesa relativa possa essere coperta nel modo indicato dal disegno di legge. Ho sentito il dovere di precisarlo.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di farmi pervenire al più presto gli emendamenti nella loro forma definitiva in modo che possa trasmetterli alla Commissione Bilancio.

BERLINGUER. Mi preoccupa la dichiarazione dell'onorevole Rappresentante del Governo, stando alla quale anche l'emendamento relativo all'aumento di una sezione, la quinta, possa incontrare difficoltà!

PRESIDENTE. No! Ha detto il Governo che crede di poter fare lo sforzo massimo accogliendo la sua proposta e che andando oltre sarebbe molto difficile.

A questo punto non resta che rinviare la discussione ad altra seduta.

Se non vi sono osservazioni od obiezioni, può rimanere quindi stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta del testo coordinato del disegno di legge e della proposta di legge nn. 1940 e 1769.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	17
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Berlinguer, Berloffa, Berry, Bozzi, Caprara, Cossiga, Del Bo, D'Onofrio, Ebner, Gullo, Jacometti, Laconi, Lucifredi, Misasi Riccardo, Nannuzzi, Piccoli, Russo Spena.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI